

[Modello di contratto di Prestito Istituto Finanziatore-Regioni]

Rep. n.

REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO DI MUTUO

L'anno </>, il giorno </> in </>, innanzi a me, </> nella mia qualità di Ufficiale Rogante della Regione </> [/ Notaio </>], ai sensi dell'art. </> della Legge Regionale </>, n. </>, giusta conferimento di incarico adottato con Decreto del Presidente della Regione medesima in data </>, n. </> senza assistenza dei testimoni al cui intervento i comparenti, di comune accordo tra loro e con il mio consenso, espressamente rinunziano, giusta facoltà concessa dal disposto dell'articolo 48 della vigente legge notarile 16 febbraio 1913, n. 89,

SONO COMPARSI I SIGNORI

in rappresentanza di </>, con sede in </>, capitale sociale Euro </> interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di </>, partita I.V.A. </>, iscritta al n. </> del R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di </>, indirizzo PEC </> (in appresso anche denominata più brevemente "Istituto Finanziatore") </>, nato/a a </>, nella sua qualità di </> domiciliato per la carica in </>, in virtù dei poteri a lui conferiti giusta procura rilasciata con atto a rogito del Notaio </>, Notaio in </>, in data </> Racc. n. </>, registrata all'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di </> il </> serie </> - che in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera "X", procura conferita da </> nato/a a </> il </>, domiciliato per la carica in </>, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "X";

in rappresentanza della Regione </>, il/la </>, nato/a </>, il </>, domiciliato presso la sede della Regione stessa in </>, codice fiscale </> e partita IVA n. </>, indirizzo PEC </> (in appresso anche più brevemente denominata "Regione" o "Prenditore"), nella sua qualità di </> in virtù di </> che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "X", autorizzato alla stipula del presente atto da </> che in copia si allega al presente atto sotto la lettera "X" e ai sensi di </>, provvedimenti tutti che il comparente dichiara essere tuttora validi, non revocati, esecutivi e non opposti.

Detti comparenti, della cui identità personale, capacità, qualifica e poteri per la sottoscrizione del presente atto io Ufficiale Rogante/Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- I. che, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e s.m.i., recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca (il "**Decreto 104/2013**"), le Regioni della Repubblica Italiana (le "**Regioni**") possono essere autorizzate dal Ministero dell'economia e delle finanze (il "**MEF**"), d'intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito (il "**MIM**") - già Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (il "**MIUR**") - e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (il "**MIT**" -

successivamente espunto dalla presente procedura autorizzativa in virtù di quanto disposto dall'articolo 4, comma 3-*quinquies* decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97) a stipulare appositi mutui trentennali con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca dello Sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. ("CDP") e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, al fine di favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento antisismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica e di immobili adibiti ad alloggi e residenze per studenti universitari, di proprietà degli enti locali, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e la realizzazione o il miglioramento di palestre scolastiche;

- II. che il medesimo articolo 10, così come modificato dall'articolo 1, comma 176, della legge 13 luglio 2015, n. 107, stabilisce, per la realizzazione dei predetti interventi, contributi pluriennali per euro 40 milioni per l'anno 2015 e per euro 50 milioni annui per la durata residua dell'ammortamento del mutuo, a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2044;
- III. che l'ultimo periodo del comma 1 del citato articolo 10, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per definire le modalità di attuazione della norma per l'attivazione dei mutui e per la definizione di una programmazione triennale, in conformità ai contenuti dell'Intesa sottoscritta in sede di Conferenza unificata il 1 agosto 2013 tra il Governo, le Regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le autonomie locali;
- IV. che, con decreto interministeriale adottato in data 23 gennaio 2015 e pubblicato in G.U.R.I. n. 51 del 3 marzo 2015 (il "**Decreto Scuola**"), il MEF, il MIUR e il MIT hanno stabilito le modalità di attuazione delle citate disposizioni legislative relative alle operazioni di mutuo che le Regioni possono stipulare per interventi di edilizia scolastica e residenziale e che, con successivo decreto interministeriale in data 3 giugno 2016 n. 11418, il MEF, il MIUR e il MIT hanno stabilito nuovi termini per la definizione dei piani annuali 2016 per la programmazione triennale nazionale in materia di edilizia scolastica e confermato i criteri e le modalità di attuazione dell'art. 10 del Decreto 104/2013 come stabiliti con il Decreto Scuola;
- V. che, come previsto all'articolo 2 del Decreto Scuola, il Prenditore ha trasmesso al MIUR nonché, per conoscenza, al MEF e al MIT, il proprio piano regionale triennale relativo al periodo 2013-2015 per progetti di edilizia scolastica (il "**Piano Regionale**"), (redatto sulla base delle richieste presentate dagli enti locali autorizzati tenendo conto dei criteri di cui all'articolo 3 del Decreto Scuola),
- VI. che, come previsto all'articolo 1, comma 3, del Decreto Scuola, e conformemente all'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003 n. 350, con decreti del 1° settembre 2015, n. 640 e 6 giugno 2017, n. 390, il MIUR, di concerto con il MEF ed il MIT nonché con D.M. 3 gennaio 2019, n. 2 e D.M. 25 settembre 2019, n. 835, (congiuntamente, i "**Decreti Autorizzativi 2015 - 2019**"), le Regioni sono state autorizzate a sottoscrivere contratti di mutuo;
- VII. che, ai sensi dell'articolo 1, comma 76, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni e integrazioni (la "**Legge 311/2004**") il debito derivante dalle operazioni di mutuo attivate dalle Regioni, ad intero carico del bilancio dello Stato, è

- iscritto nel bilancio dell'amministrazione pubblica che assume l'obbligo di corrispondere le rate di ammortamento agli istituti finanziatori, ancorché il ricavato del prestito sia destinato ad un'amministrazione pubblica diversa;
- VIII. che, ai sensi della circolare del MEF del 28 giugno 2005 (la "**Circolare MEF**") interpretativa delle norme di legge in materia di mutui con oneri a carico dello Stato e, in particolare, della disposizione in merito all'applicazione dell'articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, l'amministrazione pubblica tenuta al pagamento delle rate di ammortamento, entro quindici giorni dall'avvenuta notifica del contratto, deve comunicare all'Istituto Finanziatore l'assunzione a proprio carico del pagamento delle rate di ammortamento;
- IX. che l'articolo 1, commi 511 e 512, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2007), di seguito denominata "**Legge 296/2006**", ha disciplinato le procedure da seguire per l'utilizzo dei contributi pluriennali a carico del bilancio dello Stato mediante attualizzazione, prevedendo, in particolare, che detto utilizzo sia disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il MEF, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti a legislazione vigente;
- X. che il citato comma 512 dell'art. 1 della legge 296/2006 – introduttivo del comma 177 – bis dell'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - ha previsto, tra l'altro, che le Amministrazioni interessate sono tenute a comunicare preventivamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento dell'Economia e Dipartimento del Tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione delle operazioni di cui al medesimo comma 512 ed il relativo ammontare;
- XI. che, anche alla luce di quanto previsto dalla Circolare MEF, in relazione agli obblighi di pagamento a carico dello Stato relativi alle citate operazioni di mutuo previste dal Decreto 104/2013, il MIM sottoscriverà, in relazione all'operazione di mutuo di cui al presente Contratto, una nota di impegno ex articolo 1, comma 76, della Legge 311/2004, sostanzialmente nella forma allegata al presente Contratto sotto la lettera [X], ai sensi della quale il MIM confermerà in favore dell'Istituto Finanziatore l'integrale assunzione a carico del bilancio dello Stato degli oneri di rimborso del finanziamento concesso al Prenditore ai sensi del presente Contratto (la "**Nota di Impegno Regione**");
- XII. che CDP ha sottoscritto con le Regioni, ai sensi del Decreto 104/2013, contratti di prestito per gli interventi inclusi nei Piani Regionali, in favore degli Enti Locali Beneficiari, i cui piani delle erogazioni sono ad oggi scaduti;
- XIII. che in ragione della situazione pandemica e, successivamente, del contesto geopolitico internazionale, gli Enti Locali Beneficiari hanno riscontrato molteplici difficoltà nella realizzazione dei Progetti descritti nel Piano Regionale;
- XIV. che, su richiesta del MIM, ciascuna Regione ha effettuato una ricognizione dello stato di attuazione dei Progetti di rispettiva competenza, definendo un elenco di interventi non ultimati e/o non conclusi finanziariamente con la relativa indicazione delle somme necessarie per il completamento dei lavori e/o dell'attività di ricognizione;
- XV. che, alla scadenza del periodo di utilizzo delle somme messe a disposizione ai sensi dei citati contratti di prestito stipulati in attuazione dei Decreti Autorizzativi 2015 – 2019, residuano contributi per un ammontare complessivo pari a euro 463.920.912,37;

- XVI. che con nota prot. DGFIESD n. 3702 del 15 luglio 2024, il MIM ha chiesto l'autorizzazione all'utilizzo mediante attualizzazione, da parte delle Regioni, ai sensi dell'art. 1, comma 512, legge 296/2006, dei residui contributi pluriennali di cui al citato art. 10 del Decreto 104/2013, per il finanziamento degli interventi di edilizia scolastica già previsti dai Decreti Autorizzativi 2015-2019;
- XVII. che con nota prot. n. 35413, del 2 agosto 2024, il MEF – Gabinetto del Ministro – tenuto conto dei pareri espressi dai Dipartimenti dell'Economia e della Ragioneria Generale dello Stato, ha comunicato che dall'utilizzo mediante attualizzazione dei citati residui contributi pluriennali non derivano effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
- XVIII. che i suddetti residui contributi pluriennali sono iscritti, per le finalità previste dalla normativa di cui in premessa, sul capitolo 8106 dello stato di previsione della spesa del MIM;
- XIX. che l'utilizzo dei contributi recati dall'articolo 10 del Decreto 104/2013, è effettuato - ai sensi dell'articolo 4, comma 177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 - mediante la stipula di mutui a valere sui residui contributi pluriennali di euro 463.920.912,37, al fine di consentire il completamento degli interventi di edilizia scolastica già previsti dai Decreti Autorizzativi 2015-2019;
- XX. che con decreto 116 del 16 giugno 2025 (il “**Decreto Autorizzativo 2025**”) il MIM di concerto con il MEF ha autorizzato l'utilizzo, da parte delle Regioni, dei contributi pluriennali di cui all'articolo 10 del Decreto 104/2013, mediante la stipula di contratti di mutuo a valere sui residui contributi pluriennali di euro 180.000.000,00 - quota parte dei contributi di cui alla Premessa XV - per le finalità, nella misura e per gli importi assegnati a ciascuna Regione per effetto dei Decreti Autorizzativi 2015-2019 per il finanziamento degli interventi (ciascuno di seguito definito “**Progetto**”, e congiuntamente “**Progetti**”) da realizzare dagli enti locali (gli “**Enti Locali Beneficiari**”) di cui al prospetto “Elenco interventi” facente parte dell'allegato A al Decreto Autorizzativo 2025, che in copia si allega al presente atto sotto la lettera “X” relativamente agli interventi previsti per la Regione;
- XXI. che, con nota recante prot. DGERS n. 83802 del 23 dicembre 2025, il MIM ha chiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del decreto interministeriale del 16 giugno 2025, n. 116, l'autorizzazione ad una variazione dei piani di utilizzo, da parte delle Regioni, dei contributi pluriennali per l'edilizia scolastica, posticipando la chiusura del periodo di utilizzo dal 2026 al 2027;
- XXII. che, con nota prot. n. 22571 del 2 febbraio 2026, il MEF – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – acquisito il parere favorevole del Dipartimento dell'economia, ha comunicato di non avere osservazioni da formulare in ordine alla variazione dei piani richieste, verificata l'assenza di effetti negativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente;
- XXIII. che, secondo quanto indicato dal MIM con nota prot. </> del </>, la quota di contributo annuale prevista per il Prenditore è di euro </> (</> in lettere), a decorrere dal </> fino al </> [e di euro </> (</> in lettere), a decorrere dal </> fino al </>] (il “**Contributo Annuale**”), corrispondente a euro </> (</> in lettere), a decorrere dal </> fino al </> [e di euro </> (</> in lettere), a decorrere dal </> fino al </>] per ciascun semestre (il “**Contributo Semestrale**”);

- XXIV. che, al fine di realizzare i Progetti, il Prenditore ha richiesto all'Istituto Finanziatore un prestito di euro </> (</> in lettere) da erogarsi in conformità alle disposizioni del Decreto Scuola;
- XXV. che il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Economia Direzione I, ha reso il preventivo nulla osta allo schema del presente contratto con nota prot. n. </> del </>, che si allega al presente Contratto sotto la lettera "X";
- XXVI. che l'art. 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'art. 7, comma 1, lettera l), della Legge. 39 del 7 aprile 2011, per consentire il normale svolgimento delle operazioni finanziarie nelle quali l'Amministrazione pubblica sia debitore, stabilisce che nei relativi contratti debba essere inserita apposita clausola che prevede l'obbligo, a carico degli istituti finanziatori, di comunicare, entro trenta giorni dalla stipula del Contratto, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro - Direzione II, al Dipartimento dell'Economia - Direzione I e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (Ispettorato Generale del Bilancio-Ufficio XVII), all'ISTAT e alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di indebitamento, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, nel rispetto delle istruzioni all'uopo fornite dagli enti interessati, tramite posta elettronica certificata alle seguenti caselle:
- i. dt.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
 - ii. rgs.comunicazioniart48@pec.mef.gov.it;
 - iii. res@pec.bancaditalia.it;
 - iv. comunicazioniart48@postacert.istat.it.
- XXVII. [che ai sensi della delibera CICR del 4 marzo 2003 in materia di "disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e con particolare riferimento all'articolo 9 della delibera stessa, si allega al presente atto, previa lettura alle parti, sottoscrizione delle stesse e conseguente approvazione sotto la lettera "X", il "Documento di sintesi" delle principali condizioni contrattuali; (da omettere solo nel caso di ricorso diretto al finanziamento CDP)]

tutto ciò premesso l'Istituto Finanziatore e la Regione, congiuntamente definite come le Parti, come sopra rappresentate e costituite, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

- 1.01 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale del presente contratto (il "**Contratto**").
- 1.02 Nel Contratto i riferimenti ad Articoli, Premesse ed Allegati vanno intesi come riferimenti ad articoli, premesse e allegati del presente Contratto, a meno che sia diversamente precisato.
- 1.03 I riferimenti ad una disposizione di legge devono essere intesi come riferimenti a tale disposizione come di volta in volta modificata ed in ciascun tempo in vigore.
- 1.04 I riferimenti a ogni altro accordo o documento devono essere intesi come riferimenti a tale accordo o documento, come di volta in volta ed in ciascun tempo modificato, novato, integrato, ampliato o riformulato.

1.05 Nel Contratto:

"Circolare MEF" ha il significato di cui alla Premessa (VIII).

"Codice Etico" indica il codice etico adottato dall'Istituto Finanziatore e reso da questo disponibile nel proprio sito internet </>.

"Contratto" indica il presente Contratto.

"Contributo Annuale" ha il significato di cui alla Premessa (XXI).

"Contributi Disponibili Non Utilizzati" ha il significato di cui all'articolo 2.10 punto c).

"Contributo Semestrale" ha il significato di cui alla Premessa (XXI).

"Data di Erogazione" indica ogni data, ricompresa nel Periodo di Utilizzo, in cui sarà effettuata un'Erogazione, secondo quanto previsto nel presente Contratto.

"Data di Estinzione" indica il 31 dicembre 2044.

"Data di Pagamento" indica, in relazione a ciascuna Erogazione, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno a partire dalla Prima Data di Pagamento per Erogazione e fino alla Data di Estinzione.

"Data di Rimborso Anticipato" indica la data, corrispondente ad una Data di Pagamento, in corrispondenza della quale viene effettuato un rimborso anticipato di cui all'articolo 4.

"Data Ultima di Erogazione" indica la prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Erogazione dell'Erogazione in seguito alla quale il Finanziamento risulta integralmente utilizzato; ovvero
- (ii) la Data di Erogazione dell'Erogazione che il Prenditore comunica all'Istituto Finanziatore essere l'ultima che intende effettuare a valere sul Finanziamento, anche ove la stessa non esaurisca il Finanziamento stesso e, pertanto, rinunciando ad ogni ulteriore Erogazione del Finanziamento; ovvero
- (iii) l'ultima data del Periodo di Utilizzo in cui può essere effettuata un'Erogazione ai sensi dell'articolo 2.04 del presente Contratto.

"Decreto 104/2013" ha il significato attribuito di cui alla Premessa (I).

"Decreti Autorizzativi 2015-2017" ha il significato di cui alla Premessa (VI).

"Decreto Scuola" ha il significato di cui alla Premessa (IV).

"Decreto Autorizzativo 2025" ha il significato di cui alla Premessa (XX).

"Durata Finanziaria Equivalente Residua" si intende la durata corrispondente ad un'operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche in termini di rimborso del capitale, di periodicità di pagamento degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento.

"Ente Locale Beneficiario" indica l'ente locale cui saranno destinate le risorse oggetto di ciascuna Richiesta di Erogazione.

"Erogazione" ha il significato di cui all'articolo 2.03.

"Finanziamento" ha il significato attribuito a tale termine all'articolo 2.01.

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno (che non sia un sabato o una domenica) in cui l’Istituto Finanziatore e le banche commerciali sono aperte per la loro attività ordinaria a Roma.

“**Giorno Lavorativo TARGET**” indica un giorno in cui il sistema di trasferimento espresso trans-europeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (*Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express*), che utilizza una singola piattaforma condivisa ed è entrato in funzione il 19 novembre 2007 (TARGET2), è in funzione per il regolamento dei pagamenti in euro.

“**Legge 311/2004**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (VII).

“**Modello D. Lgs. 231/01**” indica il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, adottato dall’Istituto Finanziatore e i cui principi sono resi da questo disponibili nel proprio sito internet </>.

“**Nota di Impegno Regione </>**” ha il significato attribuito di cui alla Premessa (XI).

“**Periodo di Utilizzo**” ha il significato di cui all’articolo 2.08.

“**Piano Regionale**” ha il significato di cui alla Premessa (V).

[“**Policy di Gruppo Anti-corrruzione**” indica la *policy* pubblicata sul sito internet dell’Istituto Finanziatore relativa ai principi e alle misure adottati da quest’ultimo e dalle società soggette a direzione e coordinamento del medesimo ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile; (da inserire nel caso l’Istituto Finanziatore adotti una Policy di Gruppo Anti-corrruzione)]

“**Prestito**” indica l’importo complessivo erogato dall’Istituto Finanziatore ai sensi del presente Contratto.

“**Prima Data di Pagamento per Erogazione**” indica il 30 giugno ovvero il 31 dicembre di ciascun anno immediatamente successivo alla Data di Erogazione

“**Progetti**” ha il significato attribuito a tale termine dalla Premessa (XX).

“**Richiesta di Erogazione**” ha il significato di cui all’articolo 2.03.

“**Spread**” indica il valore di cui all’articolo 3.01.

“**Tasso di Interesse**” ha il significato di cui all’articolo 3.01.

“**Tasso di Reimpiego**” ha il significato di cui all’Articolo 4.02

“**Tasso Finanziariamente Equivalente**” o “TFE” indica il tasso di interesse di mercato relativo ad un’operazione finanziaria avente le medesime caratteristiche dell’Erogazione in termini di modalità e periodicità di rimborso del capitale e di corresponsione degli interessi, nonché di durata residua del Finanziamento, come determinato dall’Istituto Finanziatore e calcolato con le modalità descritte all’articolo 3.01 del presente Contratto.

ARTICOLO 2

- 2.01 Con il presente Contratto l’Istituto Finanziatore concede al Prenditore, che accetta, un finanziamento per un importo massimo complessivo pari ad euro </> (</> in lettere) destinato al finanziamento dei Progetti da implementarsi da parte degli Enti Locali Beneficiari (il “**Finanziamento**”).

- 2.02 Il presente Contratto sarà notificato a cura di me Notaio/Ufficiale Rogante entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione a:
- Ministero dell'istruzione e del merito – Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale – Viale Trastevere n. 76/a – 00153 Roma;
 - Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'Economia – Direzione I – Ufficio II – Via XX Settembre n. 97 – 00187 Roma.
- 2.03 Il Finanziamento sarà erogato dall'Istituto Finanziatore, entro il Periodo di Utilizzo, in una o più soluzioni (ciascuna di seguito denominata “**Erogazione**” e collettivamente “**Erogazioni**”) a seguito di apposite richieste di erogazione irrevocabile del Prenditore, conforme al modello allegato al Contratto sotto la lettera “XY” (ciascuna di seguito denominata “**Richiesta di Erogazione**”), firmata da un soggetto munito dei necessari poteri, da rimborsare secondo le modalità previste all'articolo 3.01. Il Prenditore inoltrerà all'Istituto Finanziatore le Richieste di Erogazione sulla base degli stati di avanzamento dei lavori relativi ai Progetti o degli eventuali diversi interventi comunque autorizzati dal MIM, dichiarati dall'Ente Locale Beneficiario e delle spese effettivamente sostenute dai medesimi enti locali.
- 2.04 Il Prenditore può presentare una Richiesta di Erogazione per ciascuna finestra di erogazione di seguito indicata, da far pervenire all'Istituto Finanziatore:
- entro il [30 aprile 2026], con data valuta erogazione entro il [22 maggio] successivo;
 - entro il [1° settembre 2026], con data valuta di erogazione il [25 settembre] successivo;
 - entro il [2 novembre 2026], con data valuta di erogazione il [25 novembre] successivo
 - entro il [1° aprile 2027], con data valuta di erogazione il [27 aprile] successivo;
 - entro il [1° settembre 2027], con data valuta di erogazione il [25 settembre] successivo;
 - entro il [2 novembre 2027], con data valuta di erogazione il [25 novembre] successivo.
- 2.05 Nel caso in cui una data valuta di erogazione di cui al precedente 2.04 non sia un Giorno Lavorativo TARGET, l'erogazione sarà effettuata con valuta il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo. Parimenti, qualora il termine per la presentazione della richiesta non sia un Giorno Lavorativo TARGET, la richiesta dovrà essere presentata entro il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo.

Resta inteso che l'importo richiesto per ciascuna Erogazione non potrà essere inferiore ad Euro [25.000,00 (venticinquemila virgola zero zero)], salvo ove il Prenditore, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, che non potrà essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l'Erogazione di un minore importo per giustificati motivi.

Resta, inoltre, fermo che le Erogazioni saranno effettuate nel rispetto del piano delle erogazioni autorizzato e allegato al Decreto Autorizzativo 2025, e successivamente variato e autorizzato come indicato ai punti XXI e XXII delle Premesse, la cui copia è riportata in allegato al presente Contratto sotto la lettera “X”, con riferimento all’ammontare massimo complessivamente utilizzabile nel corso di ciascun anno solare. Le eventuali variazioni del piano delle erogazioni derivanti da esigenze adeguatamente documentate dal Prenditore e/o dal MIM dovranno essere preventivamente autorizzate dal MEF e prontamente comunicate all’Istituto Finanziatore ai fini del consenso di cui all’articolo 3.07, ove previsto.

Ogni scostamento che comporti l’utilizzo del Finanziamento ad una data successiva al termine del Periodo di Utilizzo richiederà in ogni caso una proroga del Periodo di Utilizzo e sarà soggetto alle disposizioni di cui all’articolo 3.06 che segue. Pertanto, la quota del Finanziamento della quale il Prenditore non abbia richiesto l’Erogazione ai sensi del presente Contratto entro il termine del Periodo di Utilizzo sarà da intendersi come automaticamente cancellata e non più disponibile ai fini di ulteriori Erogazioni, salvo che non sia intervenuta una proroga del Periodo di Utilizzo ai sensi del successivo articolo 3.06.

- 2.06 Al ricevimento di ciascuna Richiesta di Erogazione l’Istituto Finanziatore verificherà – sulla base delle condizioni di mercato al momento della richiesta di erogazione, della data di inizio ammortamento relativa a ciascuna erogazione e del profilo atteso per le erogazioni successive - la capienza dei Contributi Semestrali previsti a partire dalla Prima Data di Pagamento per Erogazione e degli eventuali Contributi Disponibili Non Utilizzati, per il rimborso in linea capitale e interessi, della relativa Erogazione richiesta, secondo la modalità di cui all’articolo 3.03. Il rispetto di tale limite costituirà una condizione sospensiva ai fini dell’Erogazione dell’ammontare richiesto. L’importo richiesto potrà essere erogato solo qualora la condizione precedente sia soddisfatta e la documentazione indicata al successivo 2.09 sia acquisita. In caso contrario, l’Istituto Finanziatore erogherà a saldo l’importo che, sommato al residuo debito capitale derivante dalle precedenti Erogazioni, risulti compatibile con la condizione su esposta.
- 2.07 Qualora non vi sia capienza, l’ammontare di ogni Erogazione di volta in volta richiesta verrà ridotto o cancellato in modo tale da assicurare il rispetto di tale criterio di capienza in relazione all’ammontare da erogare, alla modalità di rimborso prevista ai sensi dell’articolo 3 ed al tasso applicabile. Di tale circostanza e dell’ammontare della relativa riduzione o cancellazione sarà data comunicazione tempestiva al Prenditore, al MIM ed al MEF e la Richiesta di Erogazione sarà considerata come corrispondentemente modificata o annullata. Qualora, viceversa, vi sia capienza, l’Istituto Finanziatore procederà ad effettuare l’Erogazione oggetto della Richiesta di Erogazione in conformità ai termini e alle condizioni di cui all’articolo 2.03 del presente Contratto.
- 2.08 Ai fini del presente Contratto per “**Periodo di Utilizzo**” si intende, a seconda dei casi, il periodo compreso tra la data di stipula del presente Contratto e la prima tra le seguenti date: (a) il 31 dicembre [2026/2027] ovvero (b) la Data Ultima di Erogazione.
- 2.09 La prima Erogazione è sottoposta alla condizione che, entro i termini di cui al precedente articolo 2.08 ed entro il limite di cui al precedente articolo 2.06, unitamente al ricevimento da parte dell’Istituto Finanziatore della relativa Richiesta di Erogazione:

- (a) il Prenditore o il MIM abbia consegnato all'Istituto Finanziatore la Nota di Impegno Regione </> relativa agli oneri derivanti dal presente Contratto sostanzialmente nella forma prevista sotto la lettera "X" allegata al presente Contratto, debitamente firmata dal MIM;
- (b) non si sia verificato alcun evento o circostanza che comporti la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 8.

2.10 Senza pregiudizio per il rispetto del limite di cui al precedente articolo 2.06, ciascuna Erogazione è sottoposta alle seguenti condizioni che:

- (a) entro e non oltre la data entro cui deve pervenire la Richiesta di Erogazione di cui all'articolo 2.04, il Prenditore abbia, nell'ambito della Richiesta di Erogazione stessa, attestato le spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti da finanziare tramite l'Erogazione richiesta;
- (b) non si sia verificato alcun evento o circostanza di cui all'articolo 8;
- (c) il MIM abbia comunicato all'Istituto Finanziatore entro il </> ed il </> di ciascun anno incluso nel Periodo di Utilizzo l'importo dei Contributi Disponibili Non Utilizzati, intesi come gli ammontari dei Contributi Semestrali non utilizzati e, pertanto, disponibili in corrispondenza della Data di Pagamento immediatamente successiva, ivi incluso il contributo maturato in tale Data di Pagamento;

[d) nel caso di Erogazione successiva alla prima, effettuata secondo la modalità prevista al successivo punto 2.12 ipotesi a), la Regione dichiara che l'importo delle precedenti Erogazioni effettuate a valere sul presente Contratto è stato versato in favore degli Enti Locali Beneficiari nella misura del ____%.] **[da valutare MIM]**

2.11 L'impegno a fornire la documentazione e le evidenze di cui al presente articolo 2 è assunto dal Prenditore nell'esclusivo interesse e a favore dell'Istituto Finanziatore.

2.12 Erogazione **Ipotesi a)**:

Fermo restando quanto previsto al punto 2.03, l'Istituto Finanziatore effettuerà l'Erogazione sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d'Italia – Tesoreria Unica dello Stato di </> – Sezione </>, Codice IBAN </> ovvero su c/c intestato al Prenditore, Codice IBAN </>.

[Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a carico del Prenditore, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, resta inteso che il bonifico, da effettuarsi sul predetto conto corrente, dovrà riportare il codice unico di progetto n. </> ed il codice identificativo gara n. </>. (da omettere solo nel caso di ricorso diretto al finanziamento CDP ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023).]

Dell'Erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione da parte di quest'ultimo al MIM, al MEF ed alla Regione.

2.12 Erogazione **Ipotesi b)**:

Fermo restando quanto previsto al punto 2.03, il Prenditore, sulla base di quanto previsto all'art 10, comma 2 del Decreto Legge 104/2013, delega l'Istituto Finanziatore ad effettuare l'Erogazione direttamente in favore degli Enti Locali Beneficiari indicati in ciascuna Richiesta di Erogazione, per il finanziamento dei Progetti o degli eventuali diversi interventi comunque autorizzati dal MIM, e per l'importo indicato nella Richiesta di Erogazione in relazione a ciascuno di tali enti, sui conti infruttiferi, intestati ai medesimi presso la Banca d'Italia – Tesoreria Unica dello Stato, le cui coordinate (Sezione Provinciale ed IBAN) saranno indicate dal Prenditore per ciascun Ente Locale Beneficiario nella Richiesta di Erogazione.

[Al fine di adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari a carico del Prenditore, di cui all'art. 3 della Legge n. 136 del 13 agosto 2010, resta inteso che i bonifici, da effettuarsi sui predetti conti correnti, dovranno riportare il codice unico di progetto n. </> ed il codice identificativo gara n. </>. (da omettere solo nel caso di ricorso diretto al finanziamento CDP ai sensi dell'articolo 56, comma 1, lett. a), decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023)]

Dell'Erogazione, come sopra effettuata a cura dell'Istituto Finanziatore, sarà data comunicazione al MIM, al MEF ed alla Regione.

Il Prenditore solleva l'Istituto Finanziatore da qualsiasi responsabilità in merito all'erogazione effettuata in favore dell'Ente Locale Beneficiario sulla base delle indicazioni ed istruzioni di cui alla Richiesta di Erogazione presentata dal Prenditore stesso ed alla effettiva destinazione di tale erogazione da parte dell'Ente Locale Beneficiario alle finalità riportate nella predetta Richiesta di Erogazione.

ARTICOLO 3

- 3.01 Gli interessi, calcolati sull'importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato e con decorrenza dal giorno successivo alla relativa Data di Erogazione, saranno determinati al tasso fisso nominale annuo pari alla somma algebrica dello Spread, determinato nel rispetto del limite massimo determinato ai sensi dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a </> (</> in lettere) punti percentuali annui, e del TFE calcolato sulla base: i) dell'importo dell'Erogazione, ii) delle modalità di rimborso dell'Erogazione di cui al successivo articolo 3.02 e iii) delle curve dei tassi Euribor e Interest Rate Swap rilevati rispettivamente sulla pagina EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg, nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione ovvero, in caso di indisponibilità di tali rilevazioni alla data suddetta, il Giorno Lavorativo TARGET successivo (il "**Tasso di Interesse**").
- 3.02 Il Prestito dovrà essere rimborsato dal MIM, mediante il pagamento di rate posticipate comprensive di capitale e interessi alle scadenze del 30 (trenta) giugno e 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno, a cominciare dalla scadenza del semestre solare in cui sia avvenuta la prima Erogazione e comunque non prima del 30 giugno 2026 e fino al 31 dicembre 2044 a valere sui Contributi Annuali disponibili di cui al punto XXI delle Premesse al presente Contratto.
- 3.03 Ai sensi e per gli effetti della Nota di Impegno Regione </>, ciascuna Erogazione sarà rimborsata all'Istituto Finanziatore direttamente dal MIM, "Direzione </>", istituita presso </>, sito in </>, unitamente ai relativi interessi calcolati al tasso di interesse indicato al precedente articolo 3.01, alternativamente, come segue:

- (i) nel caso in cui i Contributi Disponibili Non Utilizzati siano di importo sufficiente al rimborso integrale dell'Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione, in unica soluzione alla Prima Data di Pagamento per Erogazione; ovvero
- (ii) nel caso in cui i Contributi Disponibili Non Utilizzati non siano di importo sufficiente all'integrale rimborso dell'Erogazione e dei relativi interessi maturati dalla Data di Erogazione alla Prima Data di Pagamento per Erogazione, mediante:
 - a. una rata di ammortamento, da corrispondere alla Prima Data di Pagamento per Erogazione, di importo pari ai Contributi Disponibili Non Utilizzati; tale rata è costituita da una quota capitale, determinata come differenza tra i predetti contributi e la quota interessi maturata dalla Data di Erogazione alla Prima Data di Pagamento immediatamente successiva e dalla predetta quota interessi;
 - b. per il residuo importo dell'Erogazione non rimborsato con la rata di cui al precedente punto (a), il pagamento di rate semestrali posticipate, da corrispondere alle rispettive Date di Pagamento, a decorrere dalla Data di Pagamento successiva alla Prima Data di Pagamento per Erogazione e fino al 31 dicembre 2044 (la "**Data di Estinzione**"), secondo un piano di ammortamento a rate costanti comprensive di capitale e interessi decorrente da ciascuna Data di Erogazione;
- (iii) nel caso in cui non vi fossero Contributi Disponibili Non Utilizzati disponibili, l'importo dell'Erogazione sarà rimborsato secondo le modalità di cui al precedente punto (ii) lettera (b).

3.04 Durante il Periodo di Utilizzo, il versamento da effettuarsi da parte del MIM all'Istituto Finanziatore sarà imputato, per quota parte, a saldo degli interessi maturati nel corso di ogni singolo semestre e, per il residuo, a rimborso del capitale erogato.

Ai fini dell'Erogazione della somma richiesta, il MIM comunicherà all'Istituto Finanziatore, entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno durante il Periodo di Utilizzo ovvero entro una diversa data concordata tra lo stesso MIM e l'Istituto Finanziatore, l'ammontare dei Contributi Annuali disponibili per il pagamento della successiva rata semestrale.

Le Parti si impegnano a stipulare, entro il sessantesimo giorno successivo alla Data di Pagamento immediatamente successiva alla Data Ultima di Erogazione, un atto pubblico di ricognizione finale del debito, che evidenzia, al termine del Periodo di Utilizzo, gli ammontari erogati, gli interessi maturati e le rate semestrali corrisposte, nonché le quote dei Contributi Annuali da destinare al rimborso delle Erogazioni, ed al quale sarà allegato un piano di ammortamento a rate semestrali di capitale e interessi, quale risultante dai piani di ammortamento delle Erogazioni effettuate, il cui importo complessivo annualmente dovuto non può essere superiore all'importo del Contributo Annuale. Tale atto dovrà intendersi come atto di ricognizione di debito di cui sarà fatta notifica a cura dell'Ufficiale Rogante/Notaio per conto dell'Istituto Finanziatore, a tutti gli effetti di legge, al MIM e al MEF.

3.05 Le Parti provvederanno, peraltro, a perfezionare, anche nel corso del Periodo di Utilizzo, ogni atto idoneo ad evidenziare e a definire, fatte salve le condizioni di cui al presente Contratto, gli effetti sull'ammontare del Finanziamento che dovessero determinarsi a seguito di eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni, come specificati nel piano dei fabbisogni e delle erogazioni, allegato al presente Contratto sotto la lettera "X".

Il Prenditore dovrà comunicare prontamente all'Istituto Finanziatore eventuali scostamenti nella tempistica e nell'ammontare delle Erogazioni rispetto al piano delle erogazioni riportato in allegato al presente Contratto sotto la lettera </>, a seguito della ricezione da parte del Prenditore della comunicazione di approvazione di tali variazioni da parte degli organi ministeriali competenti.

3.06 L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo, in ragione di motivazioni tecniche derivanti dalla realizzazione dei Progetti, e sempre che risultino quote di contributi disponibili, dovrà essere autorizzata dal MIM, con le modalità previste dal Decreto Autorizzativo 2025. Ove il Prenditore – a causa di slittamenti della tempistica di realizzazione dei Progetti – ritenga di non poter utilizzare integralmente il Finanziamento entro il previsto Periodo di Utilizzo, ne darà comunicazione all'Istituto Finanziatore in sede di richiesta dell'ultima erogazione possibile in tale periodo, che potrà avvenire nel rispetto dei termini di cui al precedente articolo 2.04.

3.07 Della suddetta circostanza il Prenditore darà quindi pronta comunicazione al MIM– con lettera raccomandata o posta elettronica certificata indirizzata, per conoscenza, anche all'Istituto Finanziatore – fornendo le giustificate e valide motivazioni tecniche per ritardi nella realizzazione dei Progetti, unitamente alla documentazione relativa al completamento del/dei Progetto/i interessato/i dagli slittamenti. Il MIM valuterà pertanto, d'intesa con il MEF, la possibilità di consentire, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, un eventuale ulteriore periodo di utilizzo delle somme mutate, da regolarsi alle condizioni già previste nel precedente articolo 2 e nel presente articolo 3. L'eventuale proroga del Periodo di Utilizzo potrà, altresì, essere determinata da modifiche ed integrazioni apportate dal MIM al programma dei Progetti finanziati con il Finanziamento di cui al presente Contratto, di cui dovrà essere data notizia all'Istituto Finanziatore che anche in tale caso dovrà fornire il proprio consenso alla proroga.

3.08 In caso di ritardo nel pagamento di una qualsiasi somma dovuta all'Istituto Finanziatore in dipendenza del presente Contratto, sarà dovuto, sulla somma non pagata, di pieno diritto e senza costituzione in mora, dal giorno in cui tale somma è dovuta e per tutta la durata del ritardo, l'interesse di mora determinato sulla base del Tasso di Interesse maggiorato dell'1% (uno per cento). Restano impregiudicate le disposizioni di cui all'articolo 8.

ARTICOLO 4

4.01 Ciascuna Erogazione potrà essere rimborsata anticipatamente, in tutto o in parte, e previa richiesta del MIM d'intesa con il MEF, che deve pervenire all'Istituto Finanziatore, e per conoscenza al Prenditore, almeno trentacinque giorni prima della Data di Rimborso Anticipato prescelta dal Prenditore.

- 4.02 L'esercizio della facoltà di rimborso anticipato relativamente ad una o più Erogazioni comporterà il pagamento, oltre a quanto dovuto all'Istituto Finanziatore a qualsiasi titolo fino alla Data di Rimborso Anticipato, di un indennizzo per un importo pari al differenziale (se positivo) tra le rate residue, calcolate al tasso di interesse fisso di cui al precedente articolo 3.01, e quelle calcolate al tasso di reimpiego (pari all'IRS - Interest Rate Swap - di durata corrispondente alla Durata Finanziaria Equivalente Residua del mutuo) (il "**Tasso di Reimpiego**"), Tale differenziale per ciascuna rata sarà attualizzato alla Data di Rimborso Anticipato sulla base del Tasso di Reimpiego.
- 4.03 Un importo rimborsato anticipatamente non può essere oggetto di una nuova Erogazione.

ARTICOLO 5

- 5.01 L'Istituto Finanziatore provvederà a trasmettere al Prenditore e al MIM, per ogni scadenza - e con almeno 30 (trenta) giorni di preavviso rispetto alla scadenza stessa - gli avvisi di pagamento con la specifica delle componenti della somma da corrispondere e con l'indicazione delle modalità di accredito.
- 5.02 Gli importi dovuti a titolo d'interessi di mora, di commissione, di indennità o di penalità, saranno calcolati per il numero di giorni effettivamente trascorsi e sulla base di un anno di 360 (trecentosessanta) giorni.
- 5.03 Le somme dovute a titolo di interessi e capitale ai sensi del presente Contratto avranno scadenza a ciascuna Prima Data di Pagamento per Erogazione e a ogni successiva Data di Pagamento.
- 5.04 Qualora un pagamento debba essere effettuato ai termini del presente Contratto in un giorno non lavorativo per il sistema di regolamento TARGET, tale pagamento sarà effettuato il Giorno Lavorativo TARGET immediatamente successivo senza alcun aggiustamento ai fini del calcolo degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo 3.

ARTICOLO 6

- 6.01 Il Prenditore si impegna a:
- (a) far sì che i Progetti siano realizzati dagli Enti Locali Beneficiari integralmente in conformità alla programmazione regionale e siano completati entro la data ivi specificata;
 - (b) destinare il Prestito esclusivamente al trasferimento di fondi agli Enti Locali Beneficiari per la realizzazione dei Progetti;
 - (c) informare prontamente il MIM circa eventuali cambiamenti avvenuti all'elenco dei Progetti.
- 6.02 Il Prenditore si impegna a rispettare sotto tutti i profili tutte le leggi e i regolamenti applicabili ad esso o ai Progetti.
- 6.03 Tra gli obblighi del Prenditore andranno inserite le clausole ex D.Lgs. 231/2001 in uso presso l'Istituto Finanziatore.

- 6.04 Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono rese per l'intera durata del Contratto e si considerano ripetute alla Data di Erogazione ed a ciascuna Data di Pagamento.
- 6.05 Il Prenditore si impegna a risarcire, manlevare e tenere indenne l'Istituto Finanziatore rispetto ad ogni costo, spesa, perdita, passività, onere o pregiudizio, anche reputazionale, sostenuti o subiti, che non si sarebbero verificati ove le dichiarazioni rilasciate dal Prenditore contenute nel Contratto fossero state veritiere, complete, corrette ed accurate e gli impegni sopra descritti fossero stati puntualmente adempiuti.

L'Istituto Finanziatore dovrà essere tenuto indenne da qualunque onere di carattere fiscale di qualsiasi natura, diretto o indiretto, personale o reale, presente o futuro, che venisse a colpire lo stesso in diretta di pendenza della presente operazione.

ARTICOLO 7

- 7.01 Il Contratto usufruisce del trattamento tributario stabilito dal D.P.R. 29 settembre 1973 n. 601. [Se il Contratto è stipulato da CDP: Il presente Contratto, e formalità relative, è esente dall'imposta di registro e dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto ai sensi dell'articolo 5, comma 24 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge istitutiva della Cassa depositi e prestiti S.p.A.), in quanto relativo ad un'operazione rientrante nell'ambito della gestione separata di CDP S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), e comma 8 del citato D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326.]
- 7.02 Sono a carico del Prenditore le spese di stipula del presente atto, nonché quelle di qualsiasi genere, inerenti o conseguenti, ivi comprese quelle di notifica e quelle relative al rilascio di una copia in forma esecutiva, nonché di tutte le ulteriori copie autentiche occorrenti.

ARTICOLO 8

- 8.01 Si conviene espressamente che abbia luogo la risoluzione del Contratto a norma dell'articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi:
- a) mancato pagamento, anche parziale, a qualunque causa dovuto, alla relativa data di scadenza di qualsiasi somma dovute all'Istituto Finanziatore ai sensi del Contratto a titolo di capitale, interessi (ivi inclusi gli interessi di mora) e ad ogni altro titolo, a meno che il pagamento sia comunque effettuato entro tre giorni lavorativi dalla data in cui era dovuto;
 - b) inadempimento anche di uno solo degli obblighi o impegni previsti dal Contratto ovvero falsità, incompletezza o inaccuratezza di una sola delle dichiarazioni rese dal Prenditore ai sensi del Contratto.

- 8.02 Alla risoluzione di cui al precedente art. 8.01 conseguirà, oltre all'obbligo del pagamento del residuo credito vantato dall'Istituto Finanziatore - con le spese e gli interessi - anche di mora - maturati fino al giorno del pagamento medesimo, anche l'obbligo di corrispondere un indennizzo fin da ora convenzionalmente determinato nella misura dell'1% (uno per cento) del residuo debito capitale derivante dalle Erogazioni, alla data di detta risoluzione. Dovranno, inoltre, essere rimborsati tutti gli eventuali oneri sostenuti dall'Istituto Finanziatore in ordine alla chiusura anticipata dell'operazione, compresi quelli derivanti dalla correlata chiusura anticipata delle operazioni di copertura effettuate dall'Istituto Finanziatore che provvederà alla loro quantificazione secondo le procedure vigenti sul mercato finanziario.
- 8.03 Costituisce altresì clausola risolutiva, ai sensi dell'art. 1456 c.c., la mancata osservanza, in capo alle Parti, degli obblighi assunti dalle medesime con il presente Contratto, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto previsto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, da intendersi qui integralmente richiamata.
- 8.04 Qualora i) uno qualsiasi degli impegni assunti dal Prenditore con riferimento al Codice Etico, alla Policy di Gruppo Anti-corruzione o al Modello D. Lgs. 231/01, ai sensi dell'articolo 6.03 non sia adempiuto ovvero ii) una delle dichiarazioni rilasciate dal Prenditore ai sensi dell'articolo 6.03 si riveli falsa, incompleta, non corretta o non accurata con riferimento ai fatti ed alle circostanze esistenti alla data in cui tale dichiarazione è stata rinnovata, l'Istituto Finanziatore avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile secondo le modalità e con le conseguenze di cui al presente articolo.

ARTICOLO 9

- 9.01 Il presente Contratto e ogni obbligo non contrattuale derivante da esso o a esso correlato è regolato dalla legge italiana.
- 9.02 Le eventuali controversie relative al presente Contratto saranno deferite alla giurisdizione italiana ordinaria. Le Parti eleggono il Foro di Roma quale foro competente in via esclusiva.
- 9.03 Salvo quanto diversamente concordato per iscritto con l'Istituto Finanziatore, il luogo delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto sarà la sede dell'Istituto Finanziatore.

ARTICOLO 10

- 10.01 Le Parti, nell'adempimento dei propri obblighi contrattuali e nell'esecuzione del presente Contratto, tratteranno i dati personali in qualità di autonomi Titolari del trattamento dei dati personali ciascuna per quanto di propria competenza, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e della relativa normativa nazionale di dettaglio, nonché degli applicabili provvedimenti dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, e tratteranno i dati per (a) finalità connesse e strumentali all'esecuzione di quanto previsto dal Contratto, (b) finalità amministrativo contabili (es. organizzativa, finanziaria, controllo interno, etc.), (c) tutela dei diritti ed interessi legittimi di una delle Parti o di terzi, (d) adempimento di obblighi di legge o regolamentari.

- 10.02 La base giuridica del trattamento dei dati per le finalità ex lett. (a) e (d) di cui al precedente comma 1 del presente articolo è rappresentata dalla stipulazione ed esecuzione del Contratto e dalle disposizioni di legge applicabili, e il conferimento da parte delle Parti di detti dati è obbligatorio e il rifiuto a fornirli comporta l'impossibilità di gestire correttamente il rapporto con la clientela. In relazione, invece, alle finalità ex lett. (b) e (c) di cui al precedente comma 1 del presente articolo, la base giuridica del trattamento dei dati risponde al legittimo interesse di una delle parti e/o di terzi: in questi casi, seppure il conferimento dei dati delle Parti non sia obbligatorio ai sensi della legge, esso risulta comunque necessario in quanto i dati sono strettamente connessi alla gestione del rapporto, e il rifiuto di fornirli potrebbe comportare l'impossibilità di eseguire il presente Contratto.

ARTICOLO 11

- 11.01 Le notifiche e le altre comunicazioni da rendersi ai sensi del presente Contratto e indirizzate ai destinatari previsti dal Contratto saranno effettuate all'indirizzo o all'indirizzo di posta elettronica certificata sotto specificato, o indirizzo che la parte abbia precedentemente notificato all'altra per iscritto:

Per l'Istituto Finanziatore All'attenzione di: </>

</>

PEC

Per il Prenditore All'attenzione di: </>

</>

PEC

Per il MIM </>
PEC

Per il MEF </>
PEC

- 11.02 Ogni notifica o altra comunicazione resa ai sensi del Contratto deve avvenire per iscritto.

Le notifiche e le altre comunicazioni, per le quali vengono fissati dei periodi di tempo nel Contratto o che fissano esse stesse dei periodi vincolanti per il destinatario, devono essere effettuate con consegna a mano, lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Tali notifiche e comunicazioni si riterranno essere state ricevute dall'altra parte alla data della consegna nel caso di una lettera consegnata a mano o raccomandata o alla data della ricevuta di avvenuta consegna del relativo messaggio di posta elettronica certificata.

Altre notifiche e comunicazioni possono essere effettuate tramite consegna a mano, lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata.

Senza pregiudicare la validità di un'altra notifica consegnata mediante posta elettronica certificata conformemente ai precedenti paragrafi, una copia di ogni notifica consegnata mediante posta elettronica certificata sarà anche inviata per lettera alla stessa parte, al più tardi nel giorno lavorativo successivo.

Le notifiche emesse dal Prenditore ai sensi di ogni disposizione del Contratto, qualora richiesto dall'Istituto Finanziatore, saranno consegnate all'Istituto Finanziatore unitamente alla documentazione comprovante in modo soddisfacente la competenza della persona o delle persone autorizzate a firmare tale notifica a nome del Prenditore e alla firma depositata autenticata di questa persona o di queste persone.

- 11.03 Ai fini di quanto previsto nella deliberazione del CICR del 4 marzo 2003, recante "Disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" e nelle "Disposizioni sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" emanate da Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 10 settembre 2009 (suppl. ord. n. 170) e ss.mm.ii., le Parti si danno reciprocamente atto e confermano che il presente Contratto, e tutti i relativi termini e condizioni, ivi incluso le Premesse e gli Allegati, hanno costituito oggetto di trattativa individuale.

ARTICOLO 12

- 12.01 L'Istituto Finanziatore si impegna, con le modalità previste dalla Circolare del MEF del 24 maggio 2010, n. 2276, a comunicare ai sensi dell'articolo 48 della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, come modificato dall'articolo 7, comma 1, lettera n) sub 1) della legge n. 39 del 7 aprile 2011, al MEF – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, al MEF – Dipartimento dell'Economia – Direzione I e Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, all'Istat ed alla Banca d'Italia, l'avvenuto perfezionamento del presente contratto entro 30 (trenta) giorni dallo stesso, unitamente alle ulteriori informazioni riguardanti l'operazione stessa, di cui al prospetto allegato alla citata Circolare n. 2276/2010, tenuto conto della tipologia dell'operazione finanziaria perfezionata.

Elenco degli Allegati:

Firmato a </>, li </>

Firmato per conto e a nome di
ISTITUTO FINANZIATORE

Firmato per conto e a nome di
REGIONE </>

Modello di Nota di Impegno

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

A: Istituto Finanziatore

e, p.c.: Ente Beneficiario </>
Via </>

OGGETTO: Contratto di finanziamento sottoscritto in data </> tra </> e Regione </>, del repertorio </>, raccolta </> (il “Contratto di Prestito”)

Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, c. 76: Comunicazione ai sensi della Circolare 28 giugno 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, (“Decreto 104/2013”), nonché ai sensi della legge 13 luglio 2015, n. 107, in particolare le disposizioni relative all'articolo 1, comma 176, recante misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca, </> (“Istituto Finanziatore”), ha concesso a Regione </> (“Ente beneficiario”) un prestito di euro </> per la realizzazione di interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica, con oneri di ammortamento assunti a carico del bilancio dello Stato.

Con provvedimento n. </> del </>, il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha espresso il proprio nulla osta rispetto allo schema del Contratto di Prestito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione e del Merito, ai sensi del quale è stato stipulato il Contratto di Prestito.

Pertanto, si rappresenta che lo scrivente Ministero dell'Istruzione e del Merito, ha disposto con decreto n. </> del </> un impegno pluriennale a favore dell'Istituto Finanziatore a carico del bilancio dello Stato per il pagamento degli oneri di ammortamento derivanti dal Contratto di Prestito e, quindi, ai sensi della Circolare del 28 giugno 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si conferma che lo scrivente Ministero dell'Istruzione e del Merito provvederà al pagamento delle rate di ammortamento relative al Contratto di Prestito.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito si impegna altresì, ai sensi dell'articolo 2.10 lettera c) del Contratto di Prestito, a fornire all'Istituto Finanziatore, con cadenza almeno semestrale, la situazione dei contributi annuali ancora non utilizzati per l'ammortamento del finanziamento ed ancora disponibili.

Tanto si rappresenta per quanto di competenza, restando in attesa di ricevere dall'Istituto Finanziatore in indirizzo la comunicazione delle erogazioni che, di volta in volta, verranno effettuate in favore di Regione </>, nonché gli avvisi delle conseguenti rate da pagare.

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO
IL DIRIGENTE GENERALE

Allegato [X]

Nulla-osta MEF allo schema di contratto

Allegato [X]

Elenco degli interventi della Regione <>

Allegato [X]

Piano delle erogazioni autorizzato dal MEF

Modello di RICHIESTA DI EROGAZIONE

(da prodursi su carta intestata)

Spett.le Istituto Finanziatore

e, per conoscenza

Spett.le Ministero dell'istruzione

e del merito

Oggetto: Prestito di euro </> ai sensi dell'articolo 10 del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (il "Decreto 104/2013**")**

Posizione n. _____

[CUP _____]

Il sottoscritto </> legale rappresentante della Regione </> (l'"Ente") in virtù di </> ¹,

PREMESSO:

- che in data </> l'Ente ha stipulato con </> (l'"**Istituto Finanziatore**") il contratto di prestito di euro </> (</> in lettere) (il "**Contratto**") destinato al finanziamento dei Progetti di cui all'allegato </> del Contratto;
- che nella presente Richiesta di Erogazione i termini e le espressioni con iniziale maiuscola non espressamente definiti hanno il medesimo significato ad essi attribuito nel Contratto;
- che il Contratto prevede, all'art. 2.03. che il Prestito sia erogato dall'Istituto Finanziatore entro il Periodo di Utilizzo in più soluzioni a seguito di apposita richiesta irrevocabile di erogazione da parte del Prenditore, conforme al modello allegato sotto la lettera <XY> al Contratto, sottoscritta da soggetto munito dei necessari poteri e all'art. 2.04 che il Prenditore possa presentare una Richiesta di Erogazione per ciascuna delle finestre di erogazione di seguito indicate, da far pervenire all'Istituto Finanziatore:

- entro il [30 aprile 2026], con data valuta erogazione entro il [22 maggio] successivo;

¹ Indicare gli estremi dell'atto di conferimento dei poteri di sottoscrizione della presente delega.

- entro il [1° settembre 2026], con data valuta di erogazione il [25 settembre] successivo;
 - entro il [2 novembre 2026], con data valuta di erogazione il [25 novembre] successivo
 - entro il [1° aprile 2027], con data valuta di erogazione il [27 aprile] successivo;
 - entro il [1° settembre 2027], con data valuta di erogazione il [25 settembre] successivo;
 - entro il [2 novembre 2027], con data valuta di erogazione il [25 novembre] successivo.
- che l'importo dell'Erogazione non possa essere inferiore ad Euro 25.000,00 (venticinquemila/00), salvo ove il Prenditore, con il consenso dell'Istituto Finanziatore, che non può essere irragionevolmente negato, richieda eccezionalmente l'Erogazione di un minore importo per giustificati motivi;
- che l'obbligo dell'Istituto Finanziatore di effettuare le Erogazioni sia sospensivamente condizionato alle condizioni di erogazione di cui all'articolo 2.09 e all'articolo 2.10 del Contratto.

Tutto ciò premesso, il Prenditore

CHIEDE:

- l'erogazione, ai sensi dell'art. 2 del Contratto, di complessivi euro </> (</> in lettere), sul conto infruttifero n. </>, intestato al Prenditore, presso la Banca d'Italia – Tesoreria Unica dello Stato di </> – Sezione </>, Codice IBAN </> ovvero su conto corrente intestato al Prenditore, Codice IBAN </> dell'importo di euro </> (</> in lettere);
- ovvero
- l'erogazione, ai sensi dell'art. 2 del Contratto, di complessivi euro </> (</> in lettere), sui conti correnti intestati agli Enti Locali Beneficiari, indicati nell'allegato sotto la lettera <YYY> alla presente Richiesta di Erogazione, per gli importi ivi specificamente indicati;
 - che l'erogazione sia effettuata in data </>, fermo restando tutti i termini e le condizioni previsti dal Contratto;
 - che, ai sensi dell'art. 3.01 del Contratto, sull'importo di ciascuna Erogazione non ancora rimborsato, a decorrere dalla Data di Erogazione e fino alla Data di Estinzione, maturino interessi determinati al tasso fisso nominale annuo pari alla somma algebrica dello Spread, determinato nel rispetto del limite massimo comunicato dal Ministero dell'economia e delle finanze nel rispetto dell'articolo 45, comma 32, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, pari a </> (</> in lettere) punti percentuali annui, e del TFE calcolato sulla base: i) dell'importo dell'Erogazione, ii) delle modalità di rimborso dell'Erogazione di cui al successivo articolo 3.02, iii) delle curve dei tassi Euribor e Interest rate swap rilevati rispettivamente sulla pagina

EBF - EURIBOR Rates del circuito Bloomberg e ICE - EURIBOR A (11:15am Fft) del circuito Bloomberg, nel quinto Giorno Lavorativo antecedente la Data di Erogazione ovvero, in caso di indisponibilità di tali rilevazioni alla data suddetta, il Giorno Lavorativo TARGET successivo.

L'ENTE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ:

- che l'Erogazione richiesta è destinata al finanziamento dei Progetti e che, in particolare, essa è destinata alla copertura degli investimenti analiticamente indicati nell'elenco allegato, sotto la lettera "YYY" alla presente Richiesta di Erogazione, che evidenzia, in relazione ad ogni singolo Progetto realizzato dagli Enti Locali Beneficiari, l'avanzamento delle spese effettivamente sostenute dagli Enti Locali Beneficiari medesimi;
- [per le Erogazioni successive alla prima, che l'importo delle precedenti Erogazioni effettuate a valere sul Contratto è stato versato in favore degli Enti Locali Beneficiari nella misura del </>%;] **[da valutare MIM]**
- che non si è verificato, alla data odierna, alcun evento di cui all'art. 8 del Contratto.

- ALLEGA:

- ELENCO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI MEDIANTE L'EROGAZIONE

Luogo e data

Timbro dell'Ufficio

Il legale rappresentante

**ELENCO DELLE SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI
FINANZIATI MEDIANTE L'EROGAZIONE**

N. Progetto	Ente Locale	Nome Scuola	Indirizzo edificio scolastico	Descrizione Progetto	Data Inizio lavori	Data Fine Lavori Attesa	Codice CUP	IBAN	Importo richiesto	% di spesa effettivamente sostenuta